



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 318	di data 13/07/23

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2021. DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO SOMME.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni dirigenziali 27.04.2022 n. 57/164 e 30.06.2022 n. 57/260, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2021 ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso di cui alla L.P.15/2005;

atteso che ai sensi dell'art. 34 co.1 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75-Leg (Regolamento d'esecuzione della LP 15/2005), il beneficiario è tenuto a dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione determina la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo. La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza;

atteso che con la deliberazione n. 102 del 17.04.2023 della Giunta comunale, sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della LP 15/2005 e suo regolamento di esecuzione, e che in tema di verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di

pagina 1/4

locazione per l'erogazione del contributo è stato previsto che successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione che riguarderà i primi due mesi di concessione, nel caso di specie i mesi di luglio ed agosto 2022. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento del contributo viene sospeso;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1 con nota di data 11.08.2022 prot. n. 224781 ha regolarizzato la propria posizione comunicando di essere in attesa dell'esito della domanda di reddito di cittadinanza presentata nel mese di luglio 2022;

preso atto che con nota di data 05.05.2023 prot. n. 133765 il soggetto di cui all'Allegato 1 ha comunicato che il proprio nucleo familiare beneficia del reddito di cittadinanza dal mese di agosto 2022;

preso atto che il soggetto di cui all'Allegato 1, ha inoltre comunicato che l'ultimo pagamento del canone di locazione effettuato è quello relativo al mese di agosto 2022 in quanto non è più titolare di un contratto di locazione dal mese di settembre 2022;

visto l'art. 34 comma 1 del Regolamento d'esecuzione della Legge Provinciale n. 15/2005 che indica come causa di decadenza dal contributo integrativo la mancata regolarizzazione del pagamento del canone di locazione a decorrere dal mese di insolvenza;

visto inoltre l'art. 33 comma 5.1 del già citato regolamento che impone di detrarre dall'importo del contributo integrativo l'importo del reddito di cittadinanza, quota b);

verificato che sono state liquidate le mensilità di contributo integrativo al canone di locazione domanda 2021 fino ad agosto 2022;

verificato che la rata di contributo integrativo al canone di locazione domanda 2021 relativa al mese di agosto 2022 non è dovuta in quanto coperta interamente dall'importo della quota b) del reddito di cittadinanza e che quindi deve essere restituita, come specificato in Allegato 1;

dato atto che con nota di data 16.05.2023 prot. n. 146826 è stato avviato il procedimento di dichiarazione della decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione, domanda 2021, dal mese di settembre 2022 e di recupero della somma indebitamente percepita;

ritenuto di dover procedere al recupero della mensilità di contributo indebitamente erogata;

vista la circolare del Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T. n. 10 di data 04.06.2009 con la quale viene definito che, in riferimento ai procedimenti di revoca dei contributi integrativi erogati ai sensi della L.P. 15/2005, debbono essere applicati gli interessi legali al tasso di riferimento annuo calcolati a partire dalla data del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario e per la durata della disponibilità;

verificato che gli interessi così calcolati ammontano ad € 3,50;

ritenuto che l'importo da recuperare rientri nelle disponibilità quale somma da utilizzare per l'erogazione delle concessioni del contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda 2021 del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, dal mese di settembre 2022;
2. di dare atto che tale soggetto è tenuto a restituire l'importo pari ad € 187,57 indebitamente liquidato come specificato in Allegato 1;
3. di prendere atto che il soggetto di cui all'Allegato 1 ha effettuato il pagamento dell'importo totale dovuto;
4. di dare atto che l'importo di € 184,07, quale quota capitale, è stato accertato al capitolo 40138 (accertamento n. 288942) con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025;
5. di dare atto che l'importo di € 3,50 quale quota interessi, è stato accertato al capitolo 30114 (accertamento n. 278435), gestore 13.01 con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025;
6. di dare atto che le entrate di cui al punto 4) e 5) risultano esigibili nell'esercizio finanziario 2023;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla

pagina 3/4

notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 13/07/23



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 318	di data 13/07/23

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2021. DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO SOMME.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 21 luglio 2023

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi